

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano ETS"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione di partecipazione denominata

**"Fondazione Ospedale Savigliano- Saluzzo-Fossano ETS"**

nel seguito del presente statuto "Fondazione".

In alternativa potrà essere utilizzata anche la denominazione abbreviata

**"Fondazione OSSF ETS"**

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

**ART. 2 - SEDE**

La Fondazione ha sede legale in Savigliano Via Ospedali 5 presso l'Ospedale SS Annunziata ed intende operare sul territorio nazionale ed all'estero.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite delegazioni, uffici, sedi secondarie, uffici locali e rappresentanze, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alla finalità della Fondazione, attività di promozione e di sviluppo.

**ART. 3 - DURATA**

La Fondazione ha durata illimitata.

**ART. 4 - QUALIFICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE - SCOPI**

**(Qualifica)** La Fondazione ha qualifica di Ente del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo Settore") e si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, con le modalità stabilite dal Codice del Terzo Settore.

La Fondazione non fa parte dell'amministrazione pubblica e non può essere soggetta ad attività di direzione e coordinamento o controllo da parte di pubbliche amministrazioni.

La Fondazione promuove la costituzione di un patrimonio e la raccolta di fondi destinati a favorire le attività socio-sanitarie e assistenziali, con particolare riguardo alla sanità pubblica ospedaliera e territoriale ed alle attività del nuovo Ospedale di Savigliano - Saluzzo - Fossano .

**(Scopi)** In relazione al conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), la Fondazione iscrive i propri scopi nelle seguenti attività di interesse generale - per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- interventi e prestazioni sanitarie - lettera b dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- prestazioni socio-sanitarie come definite dal Codice del Terzo Settore - lettera c dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - lettera d dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai

sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'edilizia ospedaliera e dei servizi sociali - lettera f dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- supporto alla formazione universitaria e post universitaria - lettera g dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale - lettera h dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e quelle di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore - lettera i dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni - lettera n dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi - lettera q dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Codice del Terzo Settore - lettera u dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- promozione delle pari opportunità - lettera w dell'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

**(Attività diverse)** La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dai suoi organi nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti.

**(Specificazioni)** La Fondazione, in accordo e coordinamento con gli orientamenti delle strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e territoriali meglio specificate di seguito, ha quali obiettivi di:

a) sostenere e promuovere le attività istituzionali di assistenza, ricerca e cura della sanità ospedaliera e territoriale;

b) raccogliere le più qualificate iniziative e sostenere, organizzare la raccolta di fondi per tutte le attività della Fondazione in tutte le forme possibili, anche per l'acquisto di beni mobili ed immobili, la loro progettazione, costruzione, la ristrutturazione.

c) finanziare e/o partecipare a progetti di ricerca nei settori scientifici e nelle discipline previste dagli scopi della Fondazione, direttamente o per il tramite di altri Enti, pubblici e privati;

d) promuovere il trasferimento dei risultati della ricerca alla pratica clinica;

- e) finanziare o ricevere finanziamenti per le proprie attività promosse e gestite direttamente o per attività analoghe promosse o gestite da altri enti, istituzioni, strutture sanitarie pubbliche e private, associazioni e altre fondazioni;
- f) sostenere e contribuire allo sviluppo delle strutture pubbliche e private e di tutte le organizzazioni di volontariato che, con le medesime finalità della Fondazione, svolgono attività di interesse collettivo e assistenza nei settori di competenza della Fondazione;
- g) garantire uno stretto rapporto tra l'assistenza e la ricerca clinica, sperimentale e gestionale, favorendo il trasferimento dei risultati ottenuti;
- h) promuovere forme innovative di gestione ed organizzazione in campo sanitario e della ricerca;
- i) promuovere l'informazione e la comunicazione sulle attività cliniche ed istituzionali e sui servizi offerti alla comunità;
- j) favorire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati allo svolgimento delle predette attività.

La Fondazione potrà inoltre svolgere tutte le attività direttamente ed indirettamente necessarie al raggiungimento del proprio scopo, nonché quelle attività direttamente o indirettamente connesse, strumentali, accessorie o ausiliarie al proprio scopo.

Il tutto, comunque, nei limiti consentiti dalla normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione potrà essere titolare di diritti di autore, di brevetti e di qualunque altro diritto rinveniente dai prodotti dell'ingegno e potrà concederli in uso a terzi con o senza corrispettivo, il tutto nell'ottica della finalità della solidarietà sociale. Potrà cederli o conferirli per il loro migliore uso e diffusione nel campo della salute.

**(Regolamenti)** Le modalità di funzionamento, la struttura organizzativa, le norme di contabilità e di gestione della Fondazione potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 5 - STRUMENTI**

La Fondazione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali potrà, tra l'altro:

- a) stipulare atti, contratti, convenzioni e accordi di collaborazione;
- b) acquistare sotto qualsiasi forma, la proprietà e/o disponibilità di materiali, attrezzature, apparecchiature, beni mobili ed immobili e servizi in genere, in Italia ed all'estero, senza limitazioni, destinati agli scopi della Fondazione, e disporne in qualsiasi modalità;
- c) promuovere iniziative benefiche e di raccolta fondi;
- d) partecipare a bandi ed avvisi;
- e) erogare servizi complementari alla - e comunque all'interno dei settori della - propria attività istituzionale;
- f) amministrare o gestire beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti o a qualsiasi titolo detenuti;
- g) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni ed incontri;
- h) istituire e sovvenzionare premi, borse di studio e di ricerca;
- i) promuovere raccolta di fondi in concomitanza di ricorrenze, organizzare campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni e servizi ai sovventori;
- l) accettare donazioni, legati, lasciti testamentari comunque denominati, devoluzioni di trust, associazioni e fondazioni;

m) ricevere contributi anche continuativi e sotto qualsiasi forma ammessa, da soggetti pubblici e privati.

#### **ART. 6 - PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore al minimo previsto dal Codice del Terzo Settore.

Esso è formato:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai Fondatori all'atto della costituzione o per dotazioni successive;
- b) dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite che, con delibera del Consiglio di Amministrazione è destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi al fondo di dotazione dello Stato, da Enti territoriali o da altri Enti e soggetti pubblici e privati.

Qualora il patrimonio minimo risultasse diminuito di oltre 1/3

(un terzo) in conseguenza di perdite l'organo di amministrazione dovrà senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente. In caso di inerzia del sopracitato organo si dovrà attivare l'Organo di Controllo.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dal Partecipante alla Fondazione, non è ripetibile dal Partecipante stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione del Partecipante dalla Fondazione.

Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

#### **ART. 7 – RENDITE E ALTRI PROVENTI**

La Fondazione ha facoltà di compiere, nei modi e nei termini delle leggi vigenti, qualsiasi atto necessario a procurare i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dello scopo.

In particolare la Fondazione provvede al conseguimento del suo scopo con l'utilizzazione delle rendite ricavate, a titolo esemplificativo

- a) dal fondo di dotazione,
- b) dai beni mobili e immobili, materiali e immateriali, che a qualunque titolo perverranno alla Fondazione da Pubbliche Istituzioni, enti pubblici o da privati,
- c) dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati, ivi comprese le destinazioni del 5x1000, e/o da atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, non destinati a patrimonio dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle altre entrate rivenienti dalle attività dettagliate nel presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, mediante delibera, provvederà al riutilizzo delle rendite, ovvero degli altri proventi, nel modo che riterrà opportuno al fine esclusivo di realizzare le attività istituzionali e quelle ad esse connesse, sempre nei

limiti dello scopo della Fondazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

#### **ART. 8 - FONDATORI**

Sono Fondatori i soggetti che hanno partecipato alla creazione della Fondazione. La qualifica di Fondatore è trasmissibile agli aventi causa a titolo universale, nei modi dalla legge consentiti.

In caso di pluralità degli aventi causa, questi nomineranno un Rappresentante comune.

Non sono ammessi fra i fondatori rappresentanti delle istituzioni politiche (comuni, province o regione) o di enti locali eletti dalla politica (consorzi, comunità montane...) ed i rappresentanti dell'Asl del territorio.

#### **ART. 9 - PARTECIPANTI**

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, versino contributi una tantum o annuali nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, volto a disciplinare i requisiti delle diverse categorie di soggetti aderenti alla Fondazione.

È prevista altresì la figura di Partecipante onorario caratterizzata da particolari meriti nel campo di attività della Fondazione.

I Partecipanti onorari possono assistere ai lavori assembleari come uditori, ma a loro non compete alcun diritto di voto nell'Assemblea.

L'assunzione della qualità di Partecipante consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Fondazione si propone e di impegnarsi – in caso di ammissione – a osservare lo Statuto e i regolamenti della Fondazione nonché la Normativa Applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento.

In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata e il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Organo di controllo, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Partecipante con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera motivata.

Il Partecipante può essere dichiarato escluso:

- per indegnità;
- quando svolga attività in contrasto con le finalità perseguite dalla Fondazione.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, non possono ripetere le erogazioni effettuate né rivendicare diritti patrimoniali nei confronti della Fondazione.

I Partecipanti esercitano le funzioni previste nel presente statuto.

Ciascun Partecipante potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione la cancellazione della propria collocazione/qualifica con lettera raccomandata o comunicazione a mezzo PEC ai sensi di legge.

La cancellazione ha effetto dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà tenuto ad accogliere la richiesta, a condizione che il Partecipante abbia adempiuto alle obbligazioni eventualmente in corso con la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione alla Fondazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

#### **ART. 10 - SOSTENITORI E VOLONTARI**

Sono Sostenitori i soggetti che versino a titolo di contributo qualsiasi somma ovvero prestino qualunque utilità alla Fondazione, senza assumere la qualifica di Partecipante.

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

#### **ART. 11 - ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea dei Fondatori (vedi art. 8);
- b) l'Assemblea dei Partecipanti (vedi art. 9);
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente ed il Vice - Presidente della Fondazione;
- e) il Direttore;
- f) il Segretario;
- g) il Comitato Scientifico;
- h) l'Organo di Controllo - art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
- i) il Revisore dei conti - art. 31 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Il Consiglio di amministrazione potrà disciplinare con apposito Regolamento la costituzione di specifici Comitati determinandone la composizione e le competenze.

#### **ART. 12 – ASSEMBLEE**

Coloro che assumono la qualifica di Fondatori e di Partecipanti hanno titolo di fare parte della relativa Assemblea.

##### **Assemblea dei fondatori**

L'Assemblea dei Fondatori è composta da tutti i Fondatori, è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su istanza di almeno la metà dei membri Fondatori, con comunicazione scritta inviata ad ogni componente almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere, il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.

Il diritto di voto spetta unicamente ai Fondatori, con espressa esclusione dei Partecipanti onorari.

Ogni Fondatore ha diritto a un voto e può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Fondatore che non sia membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea dei Fondatori è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Fondatori presenti e delibera con una maggioranza di 2/3 (due terzi) dei presenti sui seguenti argomenti di sua competenza:

- a. determina il numero e la durata dei componenti del Consiglio di Amministrazione (salvo quanto appresso);
- b. nomina 2/3 (due terzi) dei componenti nel Consiglio di Amministrazione quando sia stato deliberato che il Consiglio di Amministrazione si componga di un numero di membri superiore a tre e tutti gli amministratori quando il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri pari o inferiore a tre;
- c. nomina 2 (due) componenti dell'Organo di controllo e/o revisione ed un supplente;
- d. esprime parere consultivo in merito alle modifiche dello Statuto ed all'eventuale decisione di scioglimento nei casi previsti dalla legge;
- e. approva le linee guida triennali per le attività della Fondazione;
- f. delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto infra.

#### **Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è costituita dai Partecipanti alla Fondazione.

Essa è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata almeno una volta l'anno, ovvero ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ad istanza di almeno un terzo dei Partecipanti, con comunicazione scritta inviata ai componenti della stessa almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, con qualsiasi mezzo, anche telematico, che ne attesti la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno della seduta.

Il diritto di voto spetta unicamente ai Partecipanti, con esclusione dei Partecipanti onorari. Ciascun Partecipante ha diritto ad un voto e può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Partecipante che non sia onorario ovvero membro del Consiglio di Amministrazione, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente della Fondazione. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea dei Partecipanti è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Partecipanti presenti e delibera con una maggioranza assoluta dei presenti sui seguenti argomenti di sua competenza:

- a. la nomina di 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di Amministrazione quando sia stato deliberato dai Fondatori che il Consiglio si componga di un numero membri superiore a tre;
- b. la nomina di n° 1 componente dell'Organo di revisione e/o controllo e di un supplente;
- c. la formulazione di pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione.

Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto infra.

#### **ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, compreso il Presidente.

I primi Amministratori sono nominati dai Fondatori all'atto della costituzione

fino allo scadere del primo effettivo esercizio.

Quando il Consiglio di Amministrazione si componga di un numero di membri pari o superiore a sei inoltre potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dello stesso sino a tre rappresentanti delle associazioni e delle altre istituzioni benefiche locali aventi sede nell'area vocata e che svolgano attività connesse alla sfera socio-sanitaria. Tali partecipanti non avranno comunque diritto al voto ma soltanto di supportare il Consiglio con il loro parere.

I componenti del Consiglio di Amministrazione possono durare in carica al massimo per tre esercizi, sino alla data di effettiva approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e possono essere confermati alla scadenza del mandato per un numero massimo di cinque mandati pieni.

In caso di decadenza, dimissioni o morte di un consigliere, si provvede alla sua sostituzione a norma del presente articolo.

Il consigliere subentrante cessa in ogni caso con la scadenza del Consiglio di cui entra a far parte.

Sono cause di decadenza dal Consiglio di Amministrazione:

- la grave inosservanza delle norme dello statuto e dei regolamenti emanati in esecuzione del medesimo;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione.

La decadenza viene proposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti - escluso quello del quale si delibera la decadenza - con provvedimento motivato; l'Assemblea può ratificare la proposta o respingerla - con provvedimento motivato.

#### **ART. 14 - COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio di Amministrazione adottare tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria per il funzionamento della Fondazione ed il perseguimento dei suoi scopi.

Il Consiglio può delegare parte dei propri compiti ad un Consigliere Delegato - che potrà coincidere con il Presidente ovvero ad un Comitato Esecutivo - precisando tempi e limiti della delega.

Non sono comunque delegabili i seguenti compiti:

- a) nominare il Comitato Scientifico e, al suo interno, il Presidente;
- a1) nominare ogni altro Comitato previsto dallo statuto;
- a2) nominare e revocare il Direttore, stabilendone competenze e remunerazione;
- a3) se del caso, nominare e revocare il Segretario, stabilendone competenze e remunerazione;
- a4) sottoporre all'Assemblea l'adozione delle deliberazioni di competenza di questa;
- b) programmare, anche su proposta del Comitato Scientifico, l'attività della Fondazione mediante l'adozione di piani e programmi annuali e poliennali;
- c) deliberare in merito alle proposte delle modifiche dello statuto;
- d) deliberare in merito alla partecipazione a progetti, bandi o avvisi;
- e) approvare il bilancio preventivo e predisporre il bilancio consuntivo, sottoposto quest'ultimo all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre ed approvare i Regolamenti della Fondazione;
- g) deliberare in merito all'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi, ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dello scopo della Fondazione e dei limiti di cui al presente statuto;

h) deliberare in merito all'eventuale proposta di scioglimento della Fondazione, proponendo all'Assemblea la nomina dell'Organo Liquidatore.

#### **ART. 15 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, nonché ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità, su convocazione del Presidente della Fondazione, comunicata con almeno cinque giorni di preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi idonei a comprovarne l'avvenuta ricezione, ovvero, in caso di urgenza, con avviso comunicato almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, l'ora, il giorno e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio indica all'inizio della seduta il soggetto verbalizzante con funzioni di segretario scelto anche al di fuori dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto di intervenire - senza diritto di voto - il Segretario, se nominato, i componenti dell'Organo di controllo e possono essere invitati il Revisore, il Presidente del comitato scientifico e il Direttore; possono altresì essere invitati, senza diritto di voto, componenti del Comitato Scientifico e degli altri Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando vi sia la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, compresi nel computo gli astenuti. In caso di parità, il voto del Presidente decide l'esito della deliberazione.

Il Consiglio, inoltre, delibera validamente, anche in mancanza dell'avviso di convocazione, quando è presente in adunanza la totalità dei suoi membri e di tutti i soggetti la cui convocazione è obbligatoria ai sensi di legge o di statuto.

Le deliberazioni inerenti le materie di cui alle lettere c) e h) dell'articolo 14 del presente statuto sono adottate con la maggioranza qualificata dei tre quarti del Consiglio.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice - Presidente.

Delle adunanze del Consiglio è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante.

#### **ART. 16 - PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione ed il Vice - Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Presidente promuove le attività della Fondazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.

Nelle materie riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente può adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario ed opportuno, sottoponendolo a ratifica del medesimo Consiglio nel corso della prima riunione successiva, che dovrà essere convocata dal Presidente medesimo

entro e non oltre un mese dell'adozione del provvedimento.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice - Presidente.

Il Presidente decade con il Consiglio che lo ha eletto.

#### **ART. 17 - COMITATO SCIENTIFICO**

Il Comitato Scientifico è organo tecnico-consulativo e di orientamento scientifico della Fondazione.

Esso, sulla base delle necessità ed indicazioni raccolte nei settori di competenza della Fondazione:

- a) elabora e propone al Consiglio di Amministrazione programmi, iniziative ed attività per il perseguimento degli scopi istituzionali e di sviluppo, formazione, promozione e visibilità anche attraverso forme di collaborazione con soggetti ed enti esterni;
- b) cura, con particolare riferimento al profilo tecnico-scientifico, la definizione dei programmi della Fondazione ed esprime pareri sui risultati;
- c) esprime parere non vincolante, per la partecipazione della Fondazione a programmi, bandi, avvisi e collabora a redigere i necessari progetti ed elaborati scientifici;
- d) coadiuva il Consiglio nell'adozione delle determinazioni che richiedono competenze e pareri scientifici e clinici;
- e) fornisce pareri e consulti al Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dallo statuto o su richiesta.

Il Comitato Scientifico è composto da minimo cinque membri con un massimo di quindici, nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui la maggioranza scelti tra i medici Direttori di struttura di area medica, chirurgica e sanitaria in servizio o quiescenza tra soggetti di chiara fama scientifica in ambito clinico.

Possono far parte del Comitato Scientifico anche soggetti rappresentativi delle categorie istituzionali, di servizio, professionali ed economiche del territorio e dell'Università.

I componenti durano in carica tre esercizi e decadono l'esercizio successivo al rinnovo del CdA che li ha eletti.

I componenti possono essere rinominati.

Tra i componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, che promuove l'attività di ricerca e di formazione scientifica della Fondazione e vi sovrintende, convoca il Comitato, ne presiede le sedute e coordina i lavori.

Ai componenti del Comitato può essere richiesto di intervenire, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Le regole di convocazione e funzionamento del Comitato sono stabilite in apposito Regolamento.

#### **ART. 18 - DIRETTORE**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore, determinandone compiti ed eventuale remunerazione.

Il Direttore rimane in carica in base alla durata indicata dal Consiglio di Amministrazione e, in mancanza di indicazioni, decade dall'incarico insieme alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Direttore:

- attua le decisioni e deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione;

- è responsabile dell'organizzazione degli uffici della Fondazione;
- è responsabile unico della sicurezza, prevenzione e dell'ottemperanza di ogni altra normativa che regola l'attività della Fondazione.

#### **ART. 19 - SEGRETARIO**

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, determinandone compiti ed eventuale remunerazione.

Il Segretario decade dall'incarico insieme alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario è figura di supporto al presidente ed al Consiglio stesso, tiene ed ordina i libri e gli atti della Fondazione e svolge le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, salva diversa deliberazione di questo.

#### **ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di amministrazione.

L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora

applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio di Amministrazione, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

#### **ART. 21 - REVISORE DEI CONTI**

Ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, la Fondazione - quando ne ricorre l'obbligo di legge o sia ritenuto opportuno - nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro.

La nomina viene effettuata dall'Assemblea su una lista di tre nominativi proposti dal CdA tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali.

Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere d'Amministrazione della Fondazione.

#### **ART. 22 - COMPENSI**

L'ufficio di Consigliere d'Amministrazione è gratuito e non dà diritto a compensi, salvo il rimborso delle spese - debitamente documentate - sostenute per l'adempimento del mandato.

All'Organo di controllo ed al Revisore dei Conti spetta - salva loro rinuncia - un compenso determinato dal Consiglio d'Amministrazione, all'atto della nomina, e per tutta la durata del mandato, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

#### **ART. 23 - ESERCIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 dicembre il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 31 marzo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Quest'ultimo è sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal Presidente della Fondazione, o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio stesso.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati, in via prioritaria, per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti e, in via graduata, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, di fondi e riserve che dovranno essere in ogni caso destinati al conseguimento degli scopi della Fondazione.

#### **(Obblighi documentali e pubblicitari)**

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

La Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo previsto, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore (RUNTS), e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti (art. 14 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di legge allo scopo stabilito, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

#### **(Libri della Fondazione)**

La Fondazione tiene:

- . il libro dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori,
- . il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee,
- . il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
- . il libro delle adunanze dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Segretario o, in mancanza, dal soggetto designato dal Consiglio di Amministrazione.

È diritto dei soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore – ove esistenti – di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di amministrazione di almeno tre giorni.

#### **(Divieto di indebitamento)**

È vietato il ricorso a forme di indebitamento che comportino il rischio di compromissione del patrimonio della fondazione o della continuità delle attività istituzionali.

#### **ART. 24 - OPERAZIONI STRAORDINARIE - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile.

La proposta in merito a tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel territorio della Provincia di Cuneo le cui finalità siano assimilabili a quelle della Fondazione, o, in mancanza, all'Ente individuato in conformità alle previsioni del Codice Del Terzo Settore.

#### **ART. 25 - COMUNICAZIONI E RIUNIONI CON MODALITA' TELEMATICA**

**(Riunioni con modalità telematica)** E' possibile tenere le riunioni delle assemblee, del Consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, anche esclusivamente audio-video collegati e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che le modalità di collegamento siano espressamente indicate nell'avviso di convocazione, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buona fede;
- che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

**(Convocazioni)** Tutte le convocazioni e comunicazioni previste dal presente statuto sono validamente effettuate, alternativamente:

- in forma scritta all'indirizzo risultante dai libri della Fondazione, che dia prova della spedizione e/o dell'avvenuta consegna nei termini previsti dallo statuto;
- per posta elettronica con conferma di lettura, all'indirizzo di posta elettronica risultante dai libri della Fondazione;
- per posta elettronica certificata all'indirizzo desumibile dagli elenchi pubblici previsti dalle norme sulle notificazioni civili.

E' onere degli interessati comunicare alla Fondazione senza ritardo ogni cambiamento degli indirizzi risultanti dai Libri della Fondazione, ai fini degli adempimenti previsti dal presente articolo.

Sono fatte salve le diverse previsioni dello statuto in relazione a specifiche comunicazioni. (cfr. art. 9)

#### **ART. 26 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e del Codice civile in tema di Fondazioni - Enti del Terzo Settore, nonché le altre norme di legge vigenti.